

In questo numero:

- ***COLLEGIO SINDACALE: NOVITA' DALLE NORME DI COMPORTAMENTO***
- ***ACCERTAMENTO IIDD: AFFITTI DELL'IMMOBILIARE DI GESTIONE***
- ***IVA: OMESSO VERSAMENTO-RESPONSABILITA' DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI***
- ***MANCATA CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA E RISARCIMENTO DEL DANNO***
- ***ACCERTAMENTO: PROROGATI I TERMINI DI NOTIFICA***
- ***LA CORTE DI CASSAZIONE CHIARISCE I PRESUPPOSTI PER L'ACCERTAMENTO DA TRANSFER PRICING***

## COLLEGIO SINDACALE: NOVITA' DALLE NORME DI COMPORTAMENTO

---

Le nuove **Norme di comportamento** del **Collegio sindacale**, emanate dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti, prevedono che le **dimissioni** del sindaco abbiano **efficacia immediata**, anche nel caso in cui non vi siano supplenti nelle condizioni di sostituirli. Detta indicazione è chiaramente significativa se si considera che la giurisprudenza è divisa tra <prorogatio> e decadenza immediata. Le **ragioni** della norma sono essenzialmente due: - poiché l'attività dei sindaci **non** si espleta **quotidianamente** (salvo particolari situazioni), la **mancata istantanea integrazione** del Collegio **non** è di **ostacolo** nel breve periodo alla gestione aziendale; - gli articoli 2404 e 2405 del Codice civile prevedono la **decadenza** sanzionatoria dei sindaci che **non partecipino** senza giustificazione durante l'esercizio sociale a **due riunioni del Collegio**, a **due adunanze consecutive del Consiglio** o ad **un'assemblea**, senza che alcuna norma di <prorogatio> possa essere invocata. Passando al tema della **decadenza**, la nuova norma 1.6 raccomanda al Collegio sindacale di **accertare**, almeno una volta l'anno, l'**eventuale perdita** dei **requisiti di professionalità**, previsti dall'art. 2397 del Codice civile (es. cancellazione dall'Albo), ed **eventuali situazioni di decadenza**, di cui all'art. 2399 del Codice civile (es. mancata indipendenza o assunzione di incarichi professionali continuativi con la società o con società del Gruppo), verificatesi **in capo a ciascun componente**.

## ACCERTAMENTO IIDD: AFFITTI DELL'IMMOBILIARE DI GESTIONE

---

Una recente ordinanza della Cassazione (n. 26636 del 24.11.2020) afferma la **liceità** di un **accertamento induttivo** a carico di una società **immobiliare** che ha affittato un ufficio ad un canone **sensibilmente inferiore** ad un altro (della stessa società) avente identica **destinazione d'uso** e, grosso modo, le **medesime caratteristiche**, **senza** essere in grado di **giustificare** in modo convincente la ragione di questa differenza. Una volta contestata dall'Ufficio l'<**antieconomicità**> di un'operazione posta in essere dal contribuente imprenditore commerciale, diviene onere di quest'ultimo **dimostrare** la **sostenibilità economica (e conseguentemente fiscale)** ed il giudice tributario non può limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea. Pur in presenza di contabilità formalmente corretta, essa diviene **contestabile** sulla base di **presunzioni <gravi, precise e concordanti>**, che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata. Tale potere è esercitabile **anche** in materia di **IVA**. Conforme a questa sentenza, anche altre della Cassazione (n. 25257/2017 e n. 8340/2020); in tema di **cessioni immobiliari**, segnaliamo, sempre della Cassazione, la sentenza n. 1303/2019. Per inciso, una **perizia di stima** del valore dei due cespiti è stata considerata **non sufficiente** a giry incongruenza di canone tra i due immobili.

## IVA: OMESSO VERSAMENTO-RESPONSABILITA' DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI

---

Secondo la Cassazione (sentenza n. 34475 del 3.12.2020), gli **amministratori**, ai quali sono riconosciuti **ordinari poteri di gestione**, **devono** e possono adempiere all'obbligazione tributaria, e conseguentemente possono essere condannati per il reato di omesso versamento dell'IVA e delle ritenute, anche se le **dichiarazioni/denunce** dei redditi ed IVA sono **firmate soltanto** dal **Presidente del Consiglio d'Amministrazione**. Nel caso di specie è stata disposta la **confisca per equivalente** del <profitto del reato> in capo al **vicepresidente di una S.r.l.**, che aveva eccepito la sua estraneità alle questioni fiscali, rivestendo un **ruolo** soltanto <**formale**>. Secondo i giudici, **tutti gli amministratori**, indipendentemente dal ruolo effettivamente rivestito, poiché **avrebbero potuto (e dovuto) estinguere il debito tributario, rispondono del reato** (trattandosi di una responsabilità per reato omissivo proprio). Aggiungono poi, i giudici, che **eventuali ripartizioni interne di funzioni gestorie** appaiono del tutto **irrilevanti**, in quanto aventi **natura esclusivamente organizzativa e interna**, che tuttavia **non** si traduce in un **limite al potere di rappresentanza generale della società**, che **spetta a ciascun amministratore** in quanto tale.

## MANCATA CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA E RISARCIMENTO DEL DANNO

Sono ben note le **inadempienze** ed i **ritardi** della Pubblica Amministrazione, specie quella **finanziaria**, che spesso penalizzano i contribuenti, ma qualche volta, si riesce ad ottenere giustizia. E' il caso di un'**ipoteca** iscritta a suo tempo su dei terreni dall'Agente della riscossione e **non cancellata dopo un anno** da che il debito sottostante era stato estinto; il debitore, a causa della mancata cancellazione dell'ipoteca, non ha potuto vendere i suddetti beni immobili ed ha chiesto al Tribunale la **condanna** dell'Amministrazione finanziaria al **risarcimento** del danno subito. Giunta la controversia in **Cassazione** (ordinanza n. 26042 del 17.11.2020), questa ha **accolto** l'istanza del contribuente, condannando l'Agente della riscossione al **pagamento di una somma** che ha tenuto conto degli eventi che hanno accresciuto o aggravato il danno subito, ivi **compreso apprezzamento/deprezzamento monetario**.

## ACCERTAMENTO: PROROGATI I TERMINI DI NOTIFICA

Il D.L. n. 3 del 15.1.2021 ha **prorogato** i termini di **(sola) notifica degli atti impositivi** che, in base alla normativa ordinaria, sarebbero **scaduti** tra l'**8.3.2020** ed il **31.12.2020**; tale notifica **può avvenire fino al 31.1.2022**. Resta fermo che l'**emissione dell'atto** (quindi la sottoscrizione ad opera del funzionario competente) deve essere **avvenuta entro il 31.12.2020**. Il provvedimento riguarda gli accertamenti esecutivi, relativi ad imposte sui redditi, IVA, IRAP ed ogni altro atto impositivo, ad eccezione della fiscalità locale. La proroga opera altresì per avviso di **recupero dei crediti d'imposta**, **avvisi di liquidazione** (soggetti a termini anche infrannuali) e **atti di contestazione delle sanzioni**. Quindi, tenuto conto del decreto citato, gli **accertamenti imposte sui redditi, IVA e IRAP**, relativi all'**annualità 2015** (Modello unico 2016) si sarebbero dovuti emettere entro il 31.12.2020 e dovranno essere **notificati entro il 31.1.2022**.

## LA CORTE DI CASSAZIONE CHIARISCE I PRESUPPOSTI PER L'ACCERTAMENTO DA TRANSFER PRICING

Con l'ordinanza 230/2021, la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di Transfer Pricing, l'**accertamento** dell'Agenzia Entrate determini il **divario tra il prezzo e il valore normale**, provando, dunque, che sia stato pattuito un corrispettivo inferiore rispetto ai prezzi di mercato. Ne consegue che nell'ambito del TP, l'Ufficio non può giustificare i propri rilievi eccependo l'antieconomicità delle operazioni infragruppo o l'esistenza di un risparmio di imposta, che invece sono i presupposti della diverse fattispecie dell'abuso del diritto. Qualora l'Ufficio fornisca le prove richieste, come per esempio prezzi di prodotti o servizi analoghi desunti da ricerche, **il contribuente dovrà dimostrare la corrispondenza tra i valori di mercato e il corrispettivo convenuto**. La decisione della Corte è interessante perché riguarda situazioni piuttosto frequenti, come nel caso della vicenda da cui deriva la decisione stessa: l'Agenzia ha contestato la deduzione di costi di marketing, di pubblicità e per fiere estere, che a parere dell'Ufficio erano andati a beneficio (anche) delle controllate estere e che pertanto non avevano una giustificazione economica adeguata. Mancando le prove riguardanti lo scostamento del prezzo dal valore normale, la Corte ha stabilito l'assenza dei presupposti per la contestazione di transfer pricing.

### MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	28/01/21	31/12/20	31/12/19	CAMBI	28/01/21	31/12/20	31/12/19	SPREAD	28/01/21	31/12/20	31/12/19
3 mesi	(0,54)	(0,54)	(0,38)	Euro - Usd	1,209	1,227	1,123	Btp vs BUND 10 years	118	108	159
6 mesi	(0,53)	(0,52)	(0,32)	Euro - yen	126,2	126,5	121,9				
1 anno	(0,51)	(0,50)	(0,25)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.